

Sottoprodoti, materiali da scavo, End-of-Waste, tariffa puntuale

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente
Consulente giuridico ambientale
Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti
Ambientali

Sottoprodotto



Nozione di sottoprodotto

■ “**sottoprodotto**”: qualsiasi sostanza od oggetto che **soddisfa le condizioni** di cui all’articolo 184- bis, comma 1, o che **rispetta i criteri** stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2. [il D.M. 264/2016 stabilisce alcuni di questi criteri]

Nozione di sottoprodotto

“Articolo 184-bis

(Sottoprodotto)

“Condizioni” da soddisfare

- a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) **è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

Nozione di sottoprodotto

- c) la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e **non porterà a impatti complessivi negativi** sull'ambiente o la salute umana.

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

“Criteri” da rispettare

- 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, **possono** essere adottate misure per **stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.**
- All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [...]
- **DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (GU n.38 del 15-2-2017)**

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

- Il DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264:
- Fornisce **criteri generali** per dimostrare il rispetto delle condizioni che consentono la gestione di uno scarto di produzione come sottoprodotto;
- Fornisce **criteri specifici** per
- le **biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas** e le
- **biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.**

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Art. 1 Oggetto e finalità
- 1. [...] il presente decreto definisce alcune **modalità con le quali il detentore può dimostrare** che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- [...] nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché **una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali**, alle condizioni previste dall'articolo 6.

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

■ Art. 4 Condizioni generali

■ 2. Negli articoli seguenti sono indicate **alcune** modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 [sottoprodotto], **fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto.** Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

- **DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264**
- Art. 4 Condizioni generali
- 3. **Il produttore e l'utilizzatore** del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in **apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio** territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto **conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione** indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

■ Art. 5 Certezza dell'utilizzo

■ 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il **requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso**. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'**organizzazione e la continuità di un sistema di gestione**, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Art. 5 Certezza dell'utilizzo
- 3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.
- 4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova **l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori**, dai quali si evincano le informazioni relative alle **caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo** e alle **condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose** e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Art. 5 Certezza dell'utilizzo
- 5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, **il** **requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una **scheda tecnica**** contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione.

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Art. 5 Certezza dell'utilizzo
- 6. Le schede tecniche sono **numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA**. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. **Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.**

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Art. 6 Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
- 1. [...] non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, **salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo**, secondo quanto disposto al comma 2.
- 2. **Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.**

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Art. 7 Requisiti di impiego e di qualità ambientale
- 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la **scheda tecnica** di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.
- 2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una **apposita dichiarazione**, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2.

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

- **DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264**
- ART. 8
- **4. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario.**
- In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Art. 10 **Piattaforma di scambio tra domanda e offerta**
- 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, **le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.**
2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la **tipologia dei sottoprodotti** oggetto di attività.
- 3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- **SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** (rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Numero di riferimento
- Data di emissione
- **Anagrafica del produttore** [...]
Autorizzazione/Ente rilasciante Data di rilascio. [\[?\]](#)
- **Descrizione e caratteristiche del processo di produzione** Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)
- **Informazioni sul sottoprodotto**
 - Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
 - Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto
- **Destinazione del sottoprodotto**
 - Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo
 - Impianto o attività o di destinazione
 - Riferimenti di eventuali intermediari

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- **Tempi e modalità di deposito e movimentazione**
 - Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
 - Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
 - Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
 - Modalità di trasporto
- **Organizzazione e continuità del sistema di gestione**
 - Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
 - Luogo e data (gg/mm/aaaa)
 - Sottoscrizione

Nozione di sottoprodotto

www.pipere.it

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Allegato 1
- 1. Il presente allegato ha ad oggetto le
- **biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le**
- **biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.**
- 2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, è individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l'impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.
- 3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

- Due circolari ministeriali di chiarimento:
- **3 marzo 2017:**
- L'iscrizione all'elenco dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti non costituisce un requisito: a qualifica del materiale quale sottoprodotto è di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti ex art. 184-bis del D.Lgs n. 152/06 e – pertanto – prescinde dall'iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nell'elenco.
- alla vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti sono applicate le procedure previste per la vidimazione dei registri di carico e scarico.

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

■ 30 aprile 2017:

“Il Regolamento n. 264 del **2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore**. Se un residuo andrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà, dunque, esclusivamente dalla **sussistenza delle condizioni di legge** [...]. Allo stesso modo, **il Decreto non contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”**, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso, come anche precisato nell’articolo 1, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale *«i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze»*”

Nozione di sottoprodotto

■ DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

Circolare 30 aprile 2017:

“[...] il Regolamento **non ha compiuto la scelta di prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”**. Le disposizioni del Decreto sono infatti esplicite nell'escludere l'effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che **le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive**.

E' lasciata all'operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento. **Rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati negli allegati**, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del Decreto o scegliendone di diversi, ferma restando la vincolante applicazione delle pertinenti norme di settore”.

Materiali da scavo

Materiali da scavo

www.pipere.it

Schema di D.P.R. approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2017

- **disposizioni di riordino e di semplificazione** della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
- a) alla gestione delle **terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti**, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) **all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti**;
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Materiali da scavo

www.pipere.it

Schema di D.P.R. approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri

- f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta [...] il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini **dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni**;
- g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta [...] l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

Materiali da scavo

www.pipere.it

Schema di D.P.R. approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri

- le terre e rocce da scavo **per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:**
- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

Materiali da scavo

www.pipere.it


Schema di D.P.R. approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri

- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
- 3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10.

End-of-Waste

End of Waste

www.pipere.it



End of waste

- (Art. 183-ter D.Lgs. 152/2006
Cessazione della qualifica di rifiuto)
- 1. **Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, **e soddisfi i criteri specifici**, da adottare **nel rispetto delle seguenti condizioni**:
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

End of waste

- La prima condizione, “**a) La sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici**”, sancisce che:
- **la possibilità d'impiego degli output dei processi di recupero deve essere attuale, non semplicemente potenziale.**
- Materiali, sostanze e oggetti devono poter essere “comunemente” - quindi generalmente, di solito - utilizzati per “scopi specifici”, pertanto **in ambiti applicativi noti e preventivamente individuati**. Detto altrimenti: si deve trattare di **prodotti diffusi e atti ad assolvere funzioni conosciute e definite**.
- Ragionando a contrario: la mera delineazione di un ipotetico reimpegno non dà garanzie sufficienti a escludere alcunché dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

End of waste

- “b) **esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto**”;
- L'esistenza di un mercato o di una domanda dimostra che il bene derivante dal processo di recupero difficilmente sarà abbandonato o smaltito illegalmente perché è ritenuto utile da una pluralità di soggetti disposti ad acquistarlo.

- “c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e **rispetta la normativa e gli standard esistenti** applicabili ai prodotti”;
- La terza condizione ribadisce sia la necessità che gli output delle operazioni di recupero abbiano caratteristiche predeterminate (rispettino requisiti tecnici) e siano in grado di garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo (scopi specifici) sia che siano pienamente conformi tanto alla legislazione cogente applicabile (caratteristiche minime irrinunciabili di qualità o prestazione, tra le quali anche quelle volte ad assicurare la compatibilità ambientale, la salubrità, la sicurezza, il risparmio energetico) quanto alle norme tecniche (standard) relative a quel genere di beni (e altrettanto finalizzate a garantire la prestazione di un prodotto in un determinato contesto applicativo).

End of waste

www.pipere.it

- “d) **I'utilizzo** della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”.

End of waste

- Criteri per verificare la
“Cessazione della qualifica di rifiuto”

in luogo di

**“materie prime secondarie” o
“materie secondarie”**

■ Gli output di un trattamento di recupero non sono più qualcosa che si colloca in una “zona grigia” fra i rifiuti e i prodotti (le “materie secondarie”) ma **o sono prodotti** (e soddisfano tutti i requisiti minimi prescritti da ogni norma a questi applicabile) **oppure sono rifiuti** (sia pur meno pericolosi o più facilmente recuperabili)

End of waste

www.pipere.it

- Articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006
- **L'operazione di recupero** può consistere semplicemente nel **controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri** elaborati conformemente alle predette condizioni.
- I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [...]
- I criteri includono, se necessario, **valori limite per le sostanze inquinanti** e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

End of waste

www.pipere.it

- Articolo 184-ter, comma 3,
D.Lgs. 152/2006
- Nelle more dell'adozione di uno o più decreti [...] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [sono prodotti i beni ottenuti dal recupero che rispettano i criteri definiti dall'autorizzazione dell'impianto].

End of waste

www.pipere.it

- Art. 216, comma 8-quater, D.Lgs. 152/2006.
- “Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti [...] sull'EoW, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
 - a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
 - b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
 - c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
 - d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

End of waste

www.pipere.it

- Il Ministero dell'ambiente con nota 1° luglio 2016, prot. n. 10045, ha fornito indicazioni per la corretta applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alle amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni agli impianti di recupero.
- Il Ministero precisa che il l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 dispone che: «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis (oggi sostituito dall'articolo 184-ter), comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59».**

End of waste

www.pipere.it

- Tale norma, argomenta il Ministero, attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti la **possibilità di definire, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto.**
- La nota ministeriale precisa che: «*il criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con i decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni — o gli Enti da queste delegati — definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti.*

End of waste

www.pipere.it

- *In via residuale, le Regioni — o gli enti da queste individuati — possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (Aia), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma I dell'articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali».*

End of waste

www.pipere.it

- Finora la **disciplina nazionale della cessazione della qualifica di rifiuto** è costituita da:
- **DM 14 Febbraio 2013, n. 22** “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di **combustibili solidi secondari (CSS)**, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”

- Il decreto ministeriale prevede specifici obblighi di dichiarazione annuale e **prescrizioni aggiuntive molto articolate in materia di deposito e movimentazione presso il produttore e l'utilizzatore, di trasporto e di impiego del CSS-Combustibile.**
- Sembra, dunque, che (analogamente a quanto in passato avveniva per le “materie prime secondarie”) **il raggiungimento degli standard qualitativi prescritti per i prodotti non sia sufficiente a liberare il CSS-Combustibile da vincoli simili a quelli previsti per la gestione dei rifiuti.**
- Che si sia ritornati alla tradizionale impostazione secondo la quale ciò che dovrebbe essere diventato un *non-rifiuto* sia rimasto invece un *non-prodotto*?

I regolamenti europei sull'end of waste

End of waste

www.pipere.it

- I **Regolamenti Europei** fino ad oggi emanati sono:
- **Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011** recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di **rottami metallici** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- **Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012** recante “I criteri che determinano quando i **rottami di vetro** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- **Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013** recante “I criteri che determinano quando i **rottami di rame** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

Tariffa puntuale

TARI



■ E' stato recentemente avviato, febbraio 2017, il processo di consultazione degli stakeholders per la ridefinizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, in sostituzione della vigente Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984

Tariffa puntuale

- D.M. Ambiente 20 aprile 2017
- Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - **Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso** - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013

Tariffa puntuale

■ D.M. Ambiente 20 aprile 2017

- Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da cui si evince che **la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva**, di cui al citato comma 668;
- Considerato che **tale tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Considerato che **la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio "chi inquina paga" nella gestione dei rifiuti urbani;**

Tariffa puntuale

■ D.M. Ambiente 20 aprile 2017

■ Articolo 1

■ Oggetto e finalità

- **1.** Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di:
 - a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
 - b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
- **2.** I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Tariffa puntuale



- **D.M. Ambiente 20 aprile 2017**
- **Articolo 4**
- **Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti**
- **1.** La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di Rur conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- **2.** Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.
- **3.** I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'articolo 6.
- **4.** Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

Tariffa puntuale

- **D.M. Ambiente 20 aprile 2017**
- **Articolo 5**
- **Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto**
- **1.** L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.

Tariffa puntuale

- **D.M. Ambiente 20 aprile 2017**
- 2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
 - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
 - c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'articolo 6.

Tariffa puntuale

- **D.M. Ambiente 20 aprile 2017**
- **Articolo 6**
- **Misurazione della quantità di rifiuto**
- 1. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:
 - a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 - b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 - c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
 - d) effettuata presso un centro di raccolta.

Tariffa puntuale

- D.M. Ambiente 20 aprile 2017
- Articolo 8
- Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate
- 1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
- 2. Alternativamente, il Comune utilizza i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, "Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.

Tariffa puntuale



- **D.M. Ambiente 20 aprile 2017**
- **Articolo 9**
- **Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale**
- **1.** In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
- **2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi.** In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.